

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL TRIUNALE DI TREVISO ED IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI DIFENSORI DELLE PARTI AMMESSE AL BENEFICIO

1) INDIVIDUZIONE DEL RICHIEDENTE ED ELEZIONE DI DOMICILIO

a) l'istanza può essere presentata :

-direttamente dall'interessato , sottoscrivendola davanti al cancelliere , ovvero depositandola già sottoscritta con allegata fotocopia del documento di identità ;

-dal difensore o da suo incaricato con sottoscrizione dell'interessato e autentica del difensore ;

b) l'istanza deve contenere :

-l'indicazione del codice fiscale dell'interessato e dei componenti il nucleo familiare di riferimento

(gli stranieri e gli apolidi potranno indicare , in luogo del codice fiscale , nome , cognome , luogo e data di nascita , sesso e domicilio – cfr. ord. Corte Cost. 15.5.2004 n. 144) ;

deve essere indicata la residenza effettiva ed attuale , anche ove la stessa sia diversa da quella anagrafica , al fine di consentire le verifiche sul reddito da parte dell'amministrazione finanziaria ;

-l'indicazione del reddito va effettuata con riferimento all'anno fiscale precedente quello nel corso del quale si chiede l'ammissione (è necessaria l'indicazione del reddito effettivamente percepito, e non la sola indicazione generica di aver percepito un reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge per l'ammissione al beneficio).

Non è necessaria la produzione della dichiarazione dei redditi ma è sufficiente l'autocertificazione del richiedente .

Per i cittadini extracomunitari è richiesta la certificazione dell'autorità consolare sulla veridicità dell'autocertificazione , o l'attestazione dell'autorità consolare dell'impossibilità di fornire elementi di verifica al proposito .

2) LIQUIDAZIONE AL DIFENSORE D'UFFICIO EX ART. 116 D.P.R.115/2002

La liquidazione riguarda solo gli onorari e le spese relative all'assistenza prestata in sede penale , e non anche quelle sostenute per le procedure di recupero del credito professionale inutilmente esperite .

Ciò in quanto l'obbligo dello Stato è limitato alla rifusione delle spese necessarie alla difesa nel processo penale di chi si trovi in precarie condizioni economiche , e non si estende alle spese per l'attività recuperatoria , che pur essendo previste come presupposto per l'accesso alla liquidazione da parte dello Stato , non costituisce adempimento diverso ed ulteriore rispetto a quello che grava su qualsiasi difensore che intenda recuperare il proprio credito professionale verso l'assistito (cfr. Cass. 14441/2006 , 46471/2007).

3)LIQUIDAZIONE AL DIFENSORE DI IMPUTATO IRREPERIBILE EX ART. 117 d.p.r.115/2002

La liquidazione è possibile :

- quando l'imputato sia stato formalmente dichiarato irreperibile ;
- quando l'imputato sia di fatto irreperibile , così da impedire l'esecuzione di qualsiasi procedura per il recupero del credito , purché' di tale situazione sia data adeguata prova.

In particolare :

- nel caso di soggetto italiano che abbia una residenza , occorrerà produrre un atto di messa in mora notificato con esito negativo presso la residenza e un certificato anagrafico storico dell'ultimo comune di residenza da cui risulti l'emigrazione verso luogo sconosciuto o comunque la non rintracciabilità del soggetto in questione presso la residenza;

- nel caso di soggetto straniero , occorrerà che la irreperibilità di fatto risulti da elementi acquisiti al processo (assenza di fissa dimora in Italia , residenza e luogo di nascita sconosciuti nel paese d'origine) o altrimenti da un'attestazione dell'Ufficio Immigrazione della Questura .

CRITERI DI LIQUIDAZIONE

Ai sensi degli art. 1 comma 3 e 13 comma 6 della L. 13.12.2012 n. 247 (Nuova Disciplina dell'Ordinamento Forense) i parametri per la determinazione del compenso spettante al professionista per l'attività defensionale svolta, in caso di liquidazione giudiziale, sono determinati con decreto emanato dal Ministro della Giustizia .

Detti parametri sono stati indicati con **Decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014** , nel quale all'art. 12 , comma 1 , si prevede per quanto riguarda l'attività penale che :

“ ai fini della liquidazione del compenso per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata , dell'importanza , della natura , della complessità del procedimento , della gravità e del numero delle imputazioni , del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate , dei contrasti giurisprudenziali , dell'autorità giudiziaria dinanzi a cui si svolge la prestazione , della rilevanza patrimoniale , del numero dei documenti da esaminare , della continuità dell'impegno anche in relazione ai trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente , nonché' dell'esito ottenuto avuto riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente . Si tiene altresì conto del numero di udienze , pubbliche o camerale , diverse da quelle di mero rinvio , e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime . Il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate , che , in applicazione dei parametri generali , possono di regola essere aumentati sino all'80% o diminuiti fino al 50% “ .

Al comma 3 del citato art. 12 si prevede inoltre che il compenso si liquida per fasi , distinte in:

- fase di studio
- fase introduttiva del giudizio
- fase istruttoria o dibattimentale
- fase decisionale .

L'art. 106 bis D.P.R. 115/2002 (introdotto dalla L. n. 147/2013) stabilisce che gli importi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale siano ridotti di un terzo (il che vale anche per le ipotesi di cui agli artt. 116 e 117 del D.P.R.115/2002) .

L'art. 13 , comma 10 , della L. n. 247/2012 prevede che oltre al compenso , ed al rimborso delle spese effettivamente sostenute , spetti al professionista, sia in caso di determinazione contrattuale che in caso di liquidazione giudiziale, il rimborso delle spese forfettarie .

Dette spese sono state quantificate dall'art. 2 del D.M. n. 55 del 2014 nel 15% del compenso totale per la prestazione .

Il regolamento n. 55/2014 si applica alle liquidazioni “successive alla sua entrata in vigore” (art. 28) , e dunque a tutti i provvedimenti di liquidazione emessi in data successiva al 10.3.2014, a prescindere dalla data di compimento dell'attività difensiva da liquidare.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento , **le liquidazioni avverranno secondo i seguenti criteri :**

-l'importo che verrà riconosciuto per ciascuna delle fasi indicate dal decreto ministeriale verrà individuato tenendo conto dei valori medi e del loro aumento o diminuzione in considerazione dei parametri indicati dall'art. 12 comma 1 del decreto.

E quindi , in sintesi , considerando la complessità e gravità del procedimento , il numero di incombenzi svolti, l'importanza delle questioni trattate , l'urgenza delle prestazioni , il loro risultato, e più in generale tutte le particolari circostanze del caso ;

-per consentire tale valutazione , **il difensore** nella propria istanza (da presentarsi utilizzando lo schema allegato) **dovrà :**

a) indicare per ciascuna fase le singole attività concretamente esperite , e se possibile anche le date in cui le stesse sono state effettuate ;

b) indicare le eventuali ragioni che hanno reso l'attività particolarmente impegnativa ,

c) indicare e documentare le spese vive effettivamente sostenute (spese postali , pedaggi autostradali , chilometraggio percorso per le eventuali trasferte).

Nel caso in cui sia stata proposta impugnazione (appello, ricorso per cassazione) ed il fascicolo sia stato trasmesso alla Corte d' Appello ovvero alla Suprema Corte di Cassazione, il difensore che chiedi la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado dovrà produrre in fotocopia idonea documentazione attestante l'attività professionale svolta (quali ad es. verbali delle udienze, richieste istanze, memorie presentate nel giudizio di primo grado).

L'istanza dovrà essere presentata :

-al solo giudice del dibattimento , al termine del giudizio di primo grado , nei processi per citazione diretta a giudizio o di opposizione a decreto penale ;

-al Gip , e al giudice per il dibattimento , per le attività avanti gli stessi rispettivamente svolte, per i processi da udienza preliminare .

L'istanza dovrà essere presentata :

- secondo l'allegato modulo ;

- in via telematica (cfr. provvedimento in tal senso del Presidente del Tribunale del 6.11.2013).

È facoltà dei difensori presentare istanza in udienza, prima della pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, ma in tal caso l'istanza dovrà essere successivamente presentata anche in via telematica e sulla stessa il giudice provvederà all'esito della verifica dell'Agenzia delle Entrate .

Ove la parte civile sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato il difensore dovrà :

-per il caso di condanna dell'imputato , presentare la propria nota spese in sede di conclusioni e chiedere la liquidazione delle stesse in proprio favore , con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese medesime in favore dello Stato ;

-per il caso di assoluzione dell'imputato , dovrà presentare successivamente alla conclusione del processo apposita istanza di liquidazione , secondo i criteri sopra indicati , al giudice competente .


LIQUIDAZIONE PER I GIUDIZI DIRETTISSIMI

In considerazione della modesta attività richiesta per tali tipi di giudizio , ove gli stessi si concludano , come normalmente accade , a seguito di richiesta di rito alternativo, con assenza dunque della fase istruttoria e limitato (o assente in caso di applicazione pena ex art. 444 c.p.p.) svolgimento della fase decisionale , si ritiene equo l'importo complessivo di euro 800,00 in caso di rito abbreviato ed euro 600,00 in caso di patteggiamento .

Ove venga svolta un'attività più complessa, e la stessa risulti adeguatamente descritta e documentata con l'istanza di liquidazione , potrà procedersi a liquidazione per maggiore importo .

Treviso, 7.7.2016

Il Presidente del Tribunale
Dott. Aurelio Gatto



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
Avv. Massimo Sonego

